



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73

sito web : www.uilinterno.it e-mail : info@uilinterno.it

CIRCOLARE N.55

31 luglio 2007

ACCORDO SULLE PENSIONI

Riteniamo utile trascrivervi lo schema comparativo Legge Maroni – accordo Governo Sindacati sulle pensioni trasmessoci dalla UIL PA Dirigenti Ministeriali.

Ovviamente tale accordo potrà essere modificato nel corso dell'iter parlamentare.

ULTIMISSIME

Domani siamo stati convocati dal Vice Ministro On.le Marco Minniti ed il Sottosegretario di Stato Consigliere Alessandro Pajno per l'apertura del confronto sullo stato di attuazione dell'art. 36 legge 121/81.

Inoltre, nei prossimi giorni dovrebbero risolversi anche i problemi connessi all'accordo sull'immigrazione. Dovrebbe essere, quindi, emanata la circolare per il pagamento del lavoro straordinario e il bando di concorso per gli interinali dovrebbe essere pubblicato sulla G.U. verso la fine del prossimo mese di agosto.

*NELL'AUGURARE BUONE FERIE A TUTTI SI COMUNICA CHE
NEL MESE DI AGOSTO
LA SEDE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE RIMARRA' CHIUSA*

COME CAMBIA L'ETA' PER LA PENSIONE DI ANZIANITA'

SITUAZIONE ATTUALE (fino al 1° gennaio 2008) → 57 anni di età e 35 di contributi

LEGGE MARONI

Dal **1° gennaio 2008** il requisito anagrafico minimo per accedere al pensionamento d'anzianità passa da 57 a 60 anni di età, fermi restando i 35 anni di contributi maturati. Con 40 anni di contributi versati, invece, si accede direttamente alla pensione d'anzianità.

Dal **1° gennaio 2012** il requisito minimo per la pensione di anzianità passa a 61 anni di età e 35 di contributi versati.

Dal **1° gennaio 2014** il requisito minimo per l'accesso alla pensione di anzianità arriva a 62 anni di età e 35 di contributi versati.

Prevista una **verifica dei risparmi** ottenuti

Viene in ogni caso mantenuta la possibilità di pensionamento d'anzianità per i lavoratori che abbiano maturato **40 anni di contributi**.

Le **finestre di uscita** per il pensionamento di anzianità passano da 4 a 2 per tutti, anche per chi matura 40 anni di contributi.

L'età di pensionamento di **vecchiaia** è di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

PROTOCOLLO 23 Luglio 2007

Dal **1° gennaio 2008** il requisito per il pensionamento d'anzianità passa a 58 anni di età più 35 anni di contributi versati (o 40 anni di contributi versati)

Dal **1° luglio 2009** il requisito per il diritto alla pensione d'anzianità sarà costituito dal raggiungimento della cosiddetta "**quota 95**", ottenuta sommando età anagrafica e anzianità contributiva. Per definire tale quota l'età anagrafica da sommare non potrà essere comunque inferiore ai **59 anni**.

Dal **1° gennaio 2011** la quota necessaria per richiedere il pensionamento d'anzianità è posta a **96**, ottenuta sommando gli anni di contribuzione con l'età anagrafica, la quale non potrà comunque essere inferiore ai **60 anni**.

Dal **1° gennaio 2013** la quota per accedere al diritto di pensionamento d'anzianità è fissata a **97**, con un'età anagrafica comunque non inferiore ai **61 anni**.

Anche qui, prima di quest'ultimo passaggio, è prevista una **verifica dei risparmi** ottenuti che, se saranno significativi, permetteranno di mantenere la quota di riferimento a quella fissata nel 2011 a 96.

Viene mantenuta la possibilità di pensionamento d'anzianità dopo **40 anni di contributi**. Per questi lavoratori vengono mantenute 4 **finestre d'uscita**, mentre per gli altri opera la riduzione a 2 finestre prevista dalla Maroni.

I lavoratori che svolgono attività particolarmente **usuranti** mantengono la possibilità, come da legislazione attuale, di accedere alla pensione di anzianità a 57 anni con 35 di contributi.

L'età di pensionamento di **vecchiaia** resta fissata a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.

Una Commissione dovrà studiare la possibilità di inserire le **finestre d'uscita per il pensionamento di vecchiaia**.